regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non contemplati dal presente regolamento. In particolare, si dovrebbe garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che tale autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

(6) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) prevede un sistema di accreditamento o di abilitazione indipendente e imparziale per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.

(7) Il sistema di verifica e di accreditamento dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi derivanti dall'applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di una richiesta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra ai fini dell'accreditamento o di altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nonché il documento EA-6/03 e altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento o da altri organismi.

(8) Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni annuali di anidride carbonica (CO_2) e agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché i vincoli che pesano sulle risorse di cui dispongono gli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

(9) Per sfruttare al meglio le sinergie e data l'importanza della verifica dei dati utilizzati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e la determinazione delle quote gratuite assegnate agli impianti, è opportuno che le norme armonizzate in materia di verifica e accreditamento dei verificatori includano norme per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti richieste a norma del regolamento delegato …/… della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(10) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. L'articolo 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. È opportuno che il presente regolamento non si applichi direttamente agli impianti esclusi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

(11) Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe effettuare una visita in sito per controllare i limiti dell'impianto o dell'operatore aereo in questione, per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, tenere colloqui e svolgere altre attività. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni.

(12) Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole sul fatto che le emissioni o le tonnellate-chilometro complessive non sono viziate da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere giudicata soddisfacente. È opportuno che il livello di garanzia

([1]) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

([2]) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

([3]) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.